

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 1997

che chiude l'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di taluni profilati di ferro o di acciaio non legato originari della Repubblica ceca o della Repubblica di Ungheria

(97/35/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2277/96/CECA della Commissione, del 28 novembre 1996, relativa alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23,

vista la decisione n. 2424/88/CECA della Commissione, del 29 luglio 1988, relativa alla difesa contro le importazioni da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio oggetto di dumping o di sovvenzioni⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

sentito il Comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

- (1) Nell'ottobre 1994 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dall'Associazione europea della siderurgia (Eurofer) relativa alle importazioni di taluni profilati di ferro o di acciaio non legato originari della Repubblica ceca e della Repubblica di Ungheria.

La denuncia è stata presentata per conto dei produttori che complessivamente realizzano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria di profilati di acciaio.

La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sul prodotto originario dei paesi suindicati e del conseguente

notevole pregiudizio, che sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura del procedimento.

- (2) Previa consultazione, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽³⁾, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni dei prodotti in questione e ha avviato un'inchiesta.
- (3) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo compreso tra il 1° gennaio 1994 e il 30 giugno 1995. L'inchiesta relativa al pregiudizio riguardava invece il periodo compreso tra il 1° gennaio 1991 e il 30 giugno 1995.
- (4) La Commissione ha ufficialmente informato gli esportatori e gli importatori interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e il denunciante e ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.
- (5) Data la complessità e il volume dei dati raccolti e esaminati, l'inchiesta ha superato il normale periodo di un anno previsto dall'articolo 7, paragrafo 9 della decisione n. 2424/88/CECA.

B. PRODOTTO

- (6) I prodotti interessati dalla denuncia e dall'avviso di apertura del procedimento sono taluni profilati a U o a I (CECA) di ferro o di acciaio non legato, semplicemente laminato o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm, ma non superiore a 300 mm. I prodotti corrispondenti a tale definizione sono attualmente classificabili nei codici NC 7216 31 11, 7216 31 19, ex 7216 31 91, ex 7216 31 99, 7216 32 11, 7216 32 19, ex 7216 32 91 e ex 7216 32 99.

⁽¹⁾ GU n. L 308 del 29. 11. 1996, pag. 11.

⁽²⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 18.

⁽³⁾ GU n. C 180 del 14. 7. 1995, pag. 2.

**C. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA
DELL'INCHIESTA**

- (10) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla base delle quali la Commissione ha deciso di chiudere l'inchiesta e hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni,

DECIDE:

Articolo unico

È chiusa l'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di taluni profilati di ferro o di acciaio non legato originari della Repubblica ceca e della Repubblica di Ungheria.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1997.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

- (7) Nel corso dell'inchiesta, con lettera dell'11 settembre 1996, i produttori comunitari interessati hanno ritirato la denuncia relativa alle importazioni di taluni profilati di ferro o di acciaio non legato originari della Repubblica ceca e dell'Ungheria.
- (8) Ciò stante il procedimento antidumping relativo alle importazioni di taluni profilati di ferro o di acciaio non legato originari della Repubblica ceca e della Repubblica di Ungheria può essere chiuso senza l'istituzione di misure di difesa.
- (9) Il Comitato consultivo è stato sentito e non ha mosso obiezioni.
-